

## SCHEMA DI CONTRATTO

tra

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Ennio Quirino Visconti 8 e sede operativa in Via G. G. Belli 5 – Roma, rappresentata da....., nato a .....il....., munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa Forense” “Cassa” o “Committente” o “Fondazione”.

e

la Società.....con sede legale in....., Via.....iscritta alla CCIAA con il numero....., C.F. ...., P.IVA.....rappresentata da....., nato a ..... il .....in qualità di....., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società....., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore” “Esecutore”.

### PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 la Cassa ha indetto una gara europea mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Call Center della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per la durata di 4 anni.
  - che il predetto servizio potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni, a discrezione della Cassa, fino ad un massimo di 8 anni complessivi, senza possibilità di ulteriore rinnovo. La Cassa eserciterà la predetta facoltà di rinnovo entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo quadriennio;
  - che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società ....., la quale ha ottenuto il punteggio più alto nel rispetto dei criteri enunciati negli atti di gara;
  - che l’Impresa dichiara:
  - di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
  - di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
  - di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
  - di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
  - che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
  - che a seguito della aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del d.lgs. n. 159/11;
  - che, essendo trascorsi 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente contratto, quest’ultimo viene stipulato sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/11
- Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 – Norme che regolano l'appalto**

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Disciplinare di gara che viene allegato al presente contratto sotto il numero 2;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
- Offerta Tecnica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 4;
- Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 5;
- DUVRI
- Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto normativo, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- Contratto;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica;
- Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell'Offerta Tecnica ed Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato d'appalto e dal Disciplinare di gara prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell'Appaltatore del presente contratto.

### **Art. 3 – Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di call center della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Tali prestazioni sono specificatamente indicate nell'allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica che costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha la **durata di quattro anni** dalla data di sottoscrizione fermo restando quanto previsto dall'art. 16 ultimo comma.

Il predetto servizio potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni, a discrezione della Cassa, fino ad un massimo di 8 anni complessivi, senza possibilità di ulteriore rinnovo. La Cassa eserciterà la predetta facoltà di rinnovo entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo quadriennio.

La Cassa si riserva, comunque, la facoltà di rescindere anticipatamente il contratto al termine di ciascuna annualità, dopo il primo biennio.

### **Art 5 - RUP**

Il Direttore Generale Dott. Michele Proietti è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per la Cassa Forense.

### **Art. 6 - Ammontare dell'appalto**

Il corrispettivo contrattuale è fissato in:

Euro ..... (Euro.....) oltre IVA per ogni minuto di contatto con gli operatori adibiti al Call Center di primo livello (L1);

Euro .....(Euro.....) oltre IVA per ogni operatore Full Time Equivalent adibito al Call Center di secondo livello (L2); per un importo complessivo quadriennale puramente indicativo pari a Euro ..... (Euro.....) così come risulta dall'offerta economica, presentata in sede di gara che si allega al presente contratto.

I corrispettivi contrattuali, sono comprensivi:

- di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e da quelle contenute nell'offerta tecnica;
- dei costi di gestione telefonica e delle spese telefoniche che l'Esecutore dovrà sostenere per la realizzazione e gestione delle attività che richiedono l'utilizzo del telefono (servizio di recall, risponditore automatico, ecc);
- della spesa per il collegamento a internet del pc di cui ogni operatore dovrà essere dotato e di tutte le spese informatiche necessarie al collegamento con l'ambiente Cassa.

Cassa Forense riconoscerà per il servizio il corrispettivo stabilito al punto 2.10.4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto sopra indicato in relazione allo svolgimento del restante servizio che si intende "chiavi in mano".

#### **Art. 7 – Pagamenti**

La Cassa provvederà, con cadenza trimestrale e posticipata, al pagamento entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013.

Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva.

Si specifica che l'emissione di qualsiasi fattura, sia per le lavorazioni intermedie che finali, è subordinata all'esito positivo del collaudo/verifica di conformità dei servizi/forniture e al successivo rilascio, da parte della Cassa entro i tempi previsti della normativa vigente, del relativo certificato di pagamento o documento equipollente.

Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% e, pertanto, il fornitore dovrà provvedere alla fatturazione del 99,50% dei singoli importi dovuti periodicamente dalla Cassa. Le ritenute saranno svincolate e, quindi, fatturate e assoggettate a IVA, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Cassa, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 8 – Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore**

Si dà atto che il compenso pattuito al precedente articolo deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all'esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

#### **Art. 9 – Figure professionali individuate per lo svolgimento delle prestazioni**

L'Esecutore, nell'esecuzione del contratto, dovrà utilizzare le figure professionali i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Fondazione alla firma del presente contratto. I predetti nominativi devono corrispondere ai profili richiesti nei documenti di gara.

Cassa Forense a suo insindacabile giudizio, nel corso della durata del contratto ha facoltà di chiedere:

- a) un incremento delle risorse Full Time Equivalent dedicate al servizio di secondo livello (sino ad un numero massimo di 12)
- b) una diminuzione delle risorse Full Time Equivalent dedicate al servizio di secondo livello (sino ad un numero minimo di 8).

Qualora durante l'esecuzione del contratto risulti necessario:

- sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio di secondo livello;
- incrementare il numero delle risorse dedicate al servizio di secondo livello;

L'Esecutore deve individuare nuove figure professionali e documentare che le stesse siano in possesso delle professionalità indicate nei documenti di gara;

La Fondazione autorizza le sostituzioni e dispone l'incremento delle risorse previa verifica delle professionalità delle nuove figure individuate dall'Esecutore. In ogni caso: le figure professionali dovranno svolgere le attività nelle quantità e nelle modalità precisate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'Esecutore deve provvedere agli aumenti o alle diminuzioni delle risorse richieste da Cassa Forense ai sensi delle lettere a) e b) del presente articolo, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Fondazione.

#### **Art 10 – Obblighi e Responsabilità dell'appaltatore**

L'Esecutore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Cassa Forense del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Esecutore si obbliga a garantire a Cassa Forense costantemente e per tutta la durata del contratto la compiuta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati ed in conformità alla normativa vigente, nonché a quella successiva che dovesse essere emanata nel periodo di validità del contratto. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto d'appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore e, pertanto, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Cassa Forense. Il rapporto giuridico instaurato con l'Esecutore è un appalto di servizi e non si configura in alcun modo come rapporto di partnership, di joint venture, di subordinazione, o di altra forma di associazione. Ciascuna Parte garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro ed assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri. In particolare, nell'esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività, l'Esecutore è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'Esecutore, restandone sollevata Cassa Forense, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Nell'esecuzione del servizio, l'Esecutore dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni, per la incolumità delle persone addette e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza Cassa Forense da ogni responsabilità.

L'Esecutore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Cassa Forense potrà, in qualsiasi momento, chiedere all'Esecutore chiarimenti circa i rapporti di lavoro con i soggetti coinvolti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e, a tal fine, l'Esecutore si impegna, sin d'ora, a dimostrare la regolarità di tali rapporti, mediante autodichiarazione e, se espressamente richiesto da Cassa Forense certificazioni rilasciate dagli istituti di previdenza (ad es. certificato di regolarità contributiva). L'Esecutore si impegna a tenere indenne Cassa Forense da ogni e qualsivoglia pretesa che possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, dal personale impegnato per le attività oggetto del contratto. L'Esecutore è direttamente tenuto al risarcimento di tutti i danni che per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, o per circostanze comunque connesse o conseguenti a quanto oggetto del presente contratto, vengano causati a Cassa Forense ai suoi dipendenti o a terzi, con conseguente impegno a mantenerli indenni da qualsiasi azione, sanzione, pretesa o richiesta al riguardo. Nei casi di inadempienza da parte dell'Esecutore agli obblighi retributivi, nonché relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà di Cassa Forense, previa comunicazione all'Esecutore, all'Ispettorato del lavoro e all'INPS, operare una trattenuta cautelativa, fino ad un massimo del 20% sui pagamenti.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia data la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e l'Esecutore non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento. In tal caso l'Esecutore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Esecutore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

L'Esecutore esonera Cassa Forense da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Cassa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Esecutore è tenuta a manlevare Cassa Forense da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza e ai diritti di proprietà intellettuale, Cassa Forense, ha diritto di richiedere all'Esecutore il risarcimento di tutti i danni, senza eccezione alcuna.

L'Esecutore si obbliga a consentire a Cassa Forense di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto d'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Esecutore è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio a Cassa Forense della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione a Cassa Forense di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa. L'Esecutore esonera Cassa Forense da qualsiasi responsabilità derivante dagli obblighi di custodia. Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Esecutore potrà sospendere le prestazioni oggetto del contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore autorizza Cassa Forense ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli

relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

La tecnologia utilizzata nell'esecuzione del servizio dovrà corrispondere in tutto e per tutto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, dall'offerta qualitativa presentata ed alle verifiche cui sarà sottoposta; qualora il materiale non dovesse essere rispondente il contratto potrà essere risolto o, a richiesta della Cassa dovrà essere prontamente adeguata secondo quanto previsto dal capitolato.

### **Art 11 - Penali**

L'Esecutore, oltre a quanto previsto nel disciplinare di gara all'art 16, con riferimento alla qualità generale del servizio, è soggetto a ulteriori penalità specifiche quando:

- Non rispetta la tempistica di avvio del Call Center, presentata in fase di gara  
Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del Call Center è applicata una penale pari ad euro 1.500,00 fino al 7° giorno di ritardo. Dall'8° al 15° giorno di ritardo è applicata una penale pari a 2.000,00 euro per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il 16° giorno, la mancata esecuzione verrà considerata grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
- La formazione a carico dell'Esecutore risulti inadeguata  
Nel caso in cui la formazione a carico dell'operatore economico risulti inadeguata a giudizio insindacabile della Cassa in base alle risposte fornite, essa dovrà essere ripetuta; qualora l'Esecutore non provveda adeguatamente a tale obbligo verrà considerato grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto
- Il numero di risorse FTE è inferiore a quello richiesto da Cassa Forense  
Nel caso in cui il numero di risorse FTE sia inferiore rispetto a quello richiesto da Cassa Forense, la Fondazione decurerà dai compensi i relativi importi ed applicherà una penale di euro 500,00 per ogni giorno in cui si verifichi tale inadempimento. Se l'inadempimento persiste oltre il 16° giorno, ovvero la circostanza si ripeta almeno 16 volte, il mancato rispetto del numero di risorse FTE verrà considerato grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
- Le risorse dedicate al Call Center abbiano profili inferiori rispetto a quelli indicati negli atti di gara  
Nel caso in cui gli operatori dedicati a Cassa Forense abbiano profili inferiori rispetto a quelli richiesti dalla documentazione di gara, è applicata una penale pari a euro 400,00 fino a quando non vengano ripristinati i profili indicati negli atti di gara.
- Emergano carenze nell'uso della lingua italiana da parte degli operatori di L1 e L2  
Nel caso in cui gli operatori manifestino carenze nell'uso della lingua italiana, è applicata una penale pari a euro 300,00 fino a quando non siano sostituiti con altri operatori con profili analoghi o superiori, che abbiano un'ottima padronanza della lingua Italiana.
- Consegna in ritardo il report di monitoraggio tecnico qualitativo  
Per il ritardo nella messa a disposizione dei rapporti di monitoraggio di cui al Capitolato speciale per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari a euro 500,00 fino al 15° giorno di ritardo. Dal 16° al 30° giorno di ritardo, per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei report qualitativi è applicata una penale pari a euro 800,00. Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno la mancata esecuzione della prestazione verrà

considerata grave inadempimento.

Per il ritardo nella messa a disposizione delle registrazioni audio di cui al Capitolato speciale per ogni ora di ritardo è applicata una penale pari a euro 100,00 fino al 3° giorno di ritardo.

Dal 3° al 5° giorno di ritardo, per ogni ora di ritardo, nella messa a disposizione delle registrazioni audio è applicata una penale pari a euro 200,00. Se il ritardo persiste oltre il quinto giorno la mancata esecuzione della prestazione verrà considerata grave inadempimento

– Il Referente non partecipa alle riunioni previste dal Capitolato speciale

Per la mancata partecipazione del Referente ad uno degli incontri previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale senza giustificato motivo, si applica una penale di Euro 1.000,00. Nel caso in cui il Referente non partecipi ai sopra citati incontri per tre volte in un anno Cassa Forense ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento

– Il Referente non risulta reperibile telefonicamente da parte della Fondazione e non richiama la Fondazione entro un'ora dal tentato contatto.

Nel caso in cui il Referente non si renda reperibile alla Fondazione, così come richiesto dal Capitolato speciale, senza giustificato motivo, e non si attivi per ricontattare entro un'ora la Fondazione qualora risulti che la Fondazione ha cercato di contattarlo, si applica una penale di Euro 500,00 per ogni caso di mancata reperibilità telefonica.

Nel caso in cui il Referente risulti non reperibile per tre volte in un anno Cassa Forense ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La Fondazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle predette penali, provvede a contestare all'Esecutore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Esecutore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Impresa non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, la Cassa provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere integrata dall'Esecutore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui la Fondazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Esecutore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Cassa Forense ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo massimo delle penali risultasse superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Fondazione, su proposta del responsabile del procedimento può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

## **Art. 12 – Variazioni**

Allo scadere di ogni annualità contrattuale le parti possono concordare eventuali variazioni delle modalità di servizio tese a garantire un migliore livello di qualità del servizio stesso in rapporto all'esperienza reciproca maturata e alle eventuali innovazioni tecnologiche

intervenute. Eventuali accordi in tal senso dovranno essere concordati per iscritto tra il RUP e il responsabile del progetto per l'appaltatore.

Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l'esecuzione dell'appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l'Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.

Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.

### **Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente.

Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Il subentro all'appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.

### **Art. 14 – Clausola sociale**

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.

### **Art 15 - Tutela contro azioni di terzi**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

L'Appaltatore, altresì, solleva la Cassa da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell'appalto.



L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

#### **Art. 16 – Controlli in corso di esecuzione**

E' in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo espletamento del servizio.

#### **Art. 17 – Rispetto della normativa antimafia**

Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 18 – Clausola risolutiva espressa e recesso**

Oltre ai casi previsti dal presente contratto, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dalla Disciplinare, tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell'Appaltatore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente.

In particolare, è in facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- c) nel caso di emanazione nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all'art. 14 del

presente contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 17.

f) in caso di cessione totale o parziale del contratto, nonché in caso di subappalto, parziale o totale, effettuato al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente;

g) l'assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 13 del presente contratto, compreso il caso previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/11;

h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 25.

Inoltre, il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi prevista dall'art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero qualora, all'esito dei controlli e delle verifiche di legge, risulti il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E', inoltre, in facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall'Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa.

Cassa Forense, dopo il primo biennio, ha la facoltà di recedere al termine di ciascuna annualità ad nutum dal contratto con un preavviso di 2 (due) mesi tramite comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC.

In tal caso, l'Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa come ad esempio indennità, risarcimento, multa penitenziale, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Dalla data di efficacia del recesso, l'Esecutore dovrà portare a compimento tutte le prestazioni contrattuali in corso, garantendo successivamente il passaggio di consegna senza soluzione di continuità con un nuovo fornitore e senza che ciò possa in alcun modo comportare oneri aggiuntivi per la Cassa. E' fatto divieto all'Esecutore di recedere dal contratto.

Anche in caso di rinnovo del servizio dopo il primo quadriennio fino ad ulteriori 4 annualità, la Cassa avrà facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità del secondo quadriennio alle condizioni sopra riportate.

### **Art. 19 – Risoluzione delle controversie**

Ogni contestazione o riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell'Appaltatore.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore crede di avere diritto.

La riserva dovrà essere formalizzata con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato d'appalto e nel disciplinare.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto, risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.

La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

L'espletamento di ogni azione da parte dell'Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.

#### **Art. 20 – Modifiche e deroghe**

Sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per variare, modificare o in ogni caso alterare sia parzialmente che integralmente, qualsiasi clausola del presente atto. Analogamente, sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per derogare dalle previsioni del presente atto.

#### **Art. 21 – Nullità parziale**

Le parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al contratto, così da confermarsi alle norme imperative di legge.

#### **Art. 22 – Foro competente**

Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.

#### **Art. 23 - Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa Forense anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs. 101/2018. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Cassa Forense potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE da parte della Cassa Forense, relativamente ai dati

personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dello svolgimento del presente contratto.

**Art. 24- Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione integralmente del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compresi il Codice Etico e di Condotta e il Codice Disciplinare, parti integranti dello stesso, adottati da Cassa Forense in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e di garantirne l'osservanza.

I menzionati documenti sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)) nella sezione Cassa Forense Trasparente/Atti di carattere generale.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, o di un suo esponente, dell'obbligazione di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta, Cassa Forense in applicazione del Codice Disciplinare potrà diffidare l'Appaltatore al puntuale rispetto delle previsioni dei documenti sopracitati o procedere alla risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente, a seconda della gravità della violazione.

**Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 26 - Spese**

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'Impresa.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Cassa Nazionale di Previdenza .....  
e Assistenza Forense .....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt 2 (Norme che regolano l'appalto), 3 (Oggetto), 4 (Durata del contratto), 5 (RUP) 6 (Ammontare dell'appalto), 7 (Pagamenti), 8 (Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore), 9 (Figure professionali) 10 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore) 11 (Penali) 12 (Variazioni), 13 (Cessione del contratto e subappalto), 16 (Controlli in corso di esecuzione), 17 (Rispetto della normativa antimafia), 18 (Clausola risolutiva espressa e recesso), 19 (Risoluzione controversie), 20 (Modifiche e deroghe) 21 (Nullità parziale), 22 (foro competente), 23 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 24 Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 26 (Spese).

Roma,

Cassa Nazionale di Previdenza .....  
e Assistenza Forense .....